



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 17/03/2026

OGGETTO: *REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICHE/INTEGRAZIONI.*

L'anno 2026 addì 17 del mese di MARZO convocato per le ore 17.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano:

<i>Consiglieri e Consigliere</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri e Consigliere</i>	<i>Presente</i>
Cau Fabrizio	No	Dessì Giuseppe	Si
Frongia Pietro	Si	Frau Luigi	Si
Beniamino Garau	Si	Lilliu Susanna	Si
Cabras Silvia	Si	Magi Francesco	Si
Caruso Luigi	Si	Meloni Gavino	Si
Congiu Francesco	Si	Nasca Michele	Si
Corda Silvano	Si	Piano Stefano	Si
Coronas Maria Lucia	Si	Piga Beniamino	No
Cugis Erica	No	Puddu Maria Bernadette	Si
Demuru Efisio	No	Serrelli Rita	Si
Dessì Francesco	Si		

Presenti 17

Assenti 4

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Sorgia Silvia; Marras Gianluigi;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano;

Il Presidente del Consiglio, Magi Francesco, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Corda Silvano, Dessì Giuseppe, Coronas Maria Lucia;

La seduta è trasmessa in diretta streaming per consentire la pubblicità della stessa;



Il Presidente del Consiglio Comunale F. Magi, introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente ad oggetto "REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICHE/INTEGRAZIONI." e invita l'Assessore competente ad illustrarlo;

- A seguito dell'illustrazione dell' Assessore G.L. Marras, il Presidente del Consiglio invita i Presidenti delle Commissioni interessate ad esprimersi in merito;

Il Consigliere G. Meloni, Presidente della 7^a Commissione Consiliare Permanente "Attività Produttive", riferisce che i componenti della commissione da lui presieduta hanno espresso parere favorevole fatta eccezione per i Consiglieri Piga B. e Piano S. che si sono riservati di esprimersi in aula;

- Non risultano presenti in aula i referenti della 1^a Commissione Consiliare Permanente "Affari Istituzionali";

Il Consigliere F. Congiu, Presidente della 3^a Commissione Consiliare Permanente "Organizzazione, Programmazione e Risorse", riferisce che i componenti della commissione da lui presieduta ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:

Il Consigliere S. Piano: già in fase di approvazione del Regolamento aveva evidenziato che era prematuro procedere senza il coinvolgimento delle parti interessate oggi, constatato che questo passaggio era necessario, si sta procedendo alla luce degli incontri con gli operatori del settore pertanto dichiara il proprio voto a favore;

Il Consigliere S. Corda: in genere quando vedo tasse aggiunte agli operatori turistici, mi esprimo in senso contrario, questa vota voglio dare fiducia all'Assessore Marras, che è stato molto convincente, perciò il voto sarà favorevole;

Il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che, "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni;

Considerato che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- ✓ introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- ✓ previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- ✓ disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture



ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 27/11/2025;

Richiamata la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 1527 del 23 gennaio 2026 che stabilisce che le controversie sul mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori ricettivi spettano esclusivamente al Giudice Tributario e che:

1. il gestore ha solo responsabilità tributarie;
2. non deve rendere conto alla Corte dei Conti;
3. non è tenuto al modello 21 come conto giudiziale;

Ritenuto opportuno apportare modifiche ed integrazioni al vigente regolamento, al fine di allinearsi alla recente sentenza sopra richiamata e contestualmente semplificare gli adempimenti richiesti alle strutture ricettive in materia di imposta di soggiorno, come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
Articolo 2. Comma 3 - Istituzione e presupposto	
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, situate nel Comune di Capoterra, di cui alla legge Regione Sardegna n. 16 del 28/07/2017 e n. 11 del 11/05/2015 in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, n. 50 del D.L. 24/04/2017.	3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti/giorni consecutivi, effettuati nella medesima struttura ricettiva situata nel Comune di Capoterra, di cui alla legge Regione Sardegna n. 16 del 28/07/2017 e n. 11 del 11/05/2015 in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, n. 50 del D.L. 24/04/2017.
Articolo 4. Comma 1 lett. k) - Esenzioni	
k) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per motivi di lavoro svolto nel Comune di Capoterra o Comuni confinanti.	k) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per motivi di lavoro svolto nel Comune di Capoterra o Comuni confinanti (Cagliari-Assemini-Uta-Sarroch).
Articolo 5. Comma 1 - Misura dell'imposta	
1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.	1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento/giorno ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
Articolo 7. Comma 1 lett. c), d), f) - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	



c) versare/pagare al Comune di Capoterra le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità previste dalla legge, ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione;	c) versare/pagare trimestralmente al Comune di Capoterra le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro sedici giorni dalla fine di ciascun trimestre (corrispondente al 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio);
d) presentare al Comune di Capoterra entro il 16 (sedici) del mese successivo a quello di riferimento, mediante procedure telematiche definite dall'Amministrazione, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;	d) qualora il suddetto pagamento trimestrale sia di importo inferiore a € 12,00 la somma potrà essere versata cumulativamente con la somma relativa al trimestre immediatamente successivo;
f) Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive perenni, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, se ed in quanto normativamente dovuta, entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).	ABROGATO
Articolo 7. Comma 3- Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	
3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.	3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo per un minimo di 5 anni, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno costituito da 16 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Acquisiti:

- ✓ il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributario in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;



- ✓ il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. del/03/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- ✓ L'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Presidente del Consiglio, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno:

- Consiglieri presenti: n.17

Con votazione unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare le premesse facenti parte integrante sostanziale del presente atto;

Di modificare, a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno vigente così come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
Articolo 2. Comma 3 - Istituzione e presupposto	
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, situate nel Comune di Capoterra, di cui alla legge Regione Sardegna n. 16 del 28/07/2017 e n. 11 del 11/05/2015 in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, n. 50 del D.L. 24/04/2017.	3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti/gioni consecutivi, effettuato in una struttura ricettiva situata nel Comune di Capoterra, di cui alla legge Regione Sardegna n. 16 del 28/07/2017 e n. 11 del 11/05/2015 in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, n. 50 del D.L. 24/04/2017.
Articolo 4. Comma 1 lett. k) - Esenzioni	
k) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per motivi di lavoro svolto nel Comune di Capoterra o Comuni confinanti	k) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per motivi di lavoro svolto nel Comune di Capoterra o Comuni confinanti (Cagliari-Assemini-Uta-Sarroch).
Articolo 5. Comma 1 - Misura dell'imposta	
1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del	1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento /giorno ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del



conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.	conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
Articolo 7. Comma 1 lett. c), d), f) - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	
c) versare/pagare al Comune di Capoterra le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità previste dalla legge, ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione;	c) versare/pagare trimestralmente al Comune di Capoterra le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre (corrispondente al 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio);
d) presentare al Comune di Capoterra entro il 16 (sedici) del mese successivo a quello di riferimento, mediante procedure telematiche definite dall'Amministrazione, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;	d) qualora il suddetto pagamento trimestrale sia di importo inferiore a € 12,00 la somma potrà essere versata cumulativamente con la somma relativa al trimestre immediatamente successivo;
f) Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, se ed in quanto normativamente dovuta, entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).	ABROGATO
Articolo 7. Comma 3- Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	
3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.	3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo per un minimo di 5 anni, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.



Di approvare il “Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno” composto da 16 articoli e allegato alla presente;

Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”.



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Magi Francesco

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO
